



16712

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO
1498/FE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 51/DA del 11 FEB 2019

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura n° 36 del 14/12/2018 – Avv. Platania Giancarlo. Giudizio Ipito Concetta/Cas. Giudice di Pace di Messina R.G. 4695/17

Premesso:

Che è stato conferito all'Avv. Platania Giancarlo, l'incarico di resistere nel contenzioso promosso dalla sig.ra Ipito Concetta dinanzi al Giudice di Pace di Messina;

Che si è proceduto con decreto dirigenziale n° 1079 del 17/11/2017 ad assumere il relativo impegno di spesa sul cap. 42, impegno n° 4409/17, successivamente stornato;

Che il giudizio si è concluso con la sentenza n° 793 del 03/05/2018 che si allega;

Considerato che l'Avv. Platania Giancarlo, a fronte dell'espletamento del predetto incarico, ha emesso la fattura n° 36 del 14/12/2018 per l'importo di € 507,52 oltre IVA e CPA;

Ritenuto che per liquidare la fattura su menzionata occorre impegnare l'intero importo;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Vista la nota prot. 28258 del 10/12/2018 con il quale Il Direttore Generale di questo Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale Infrastrutture, l'autorizzazione al prosieguo della gestione provvisoria fino al 30 aprile 2019;

Vista la nota prot. 63509 del 18/12/2018 con la quale l'Ass.to Regionale Vigilante Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 30.04.2019 e quindi l'effettuazione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente, nonché le spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 507,52 al cap. 42 del corrente Bilancio d'Esercizio che ne presenta disponibilità;
- **Liquidare** la fattura n° 36 del 14/12/2018, che si allega in copia, dell'importo di € 507,52 incluso IVA all'Avv. Platania Giancarlo con studio in via Nazionale, 121 – 98043 Rometta (Me), tramite bonifico bancario sul c/c IBAN IT46L0760116500001006682700
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Amministrativo

CONSOBRAZIALE AUTOSTRADE SICILIANE
601 2019
507,52
25/2/19

Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Minaldi



FATTURA ELETTRONICA

2017/0017

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **36**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFEUJY**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03151290834**
Codice fiscale: **PLTGCR82E10F158N**
Denominazione: **giancarlo platania**
Albo professionale di appartenenza: **ALBO AVVOCATI**
Provincia di competenza dell'Albo: **ME**
Numero iscrizione all'Albo: **3341**
Data iscrizione all'Albo: **2011-10-19** (19 Ottobre 2011)
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Nazionale n. 121**
CAP: **98043**
Comune: **Rometta**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Recapiti

E-mail: **plataniagiancarlo@live.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **01962420830**
Denominazione: **Consorzio per Le Autostrade Siciliane - Uff_eFatturaPA**

Dati della sede

Indirizzo: **Contrada Scoppo**
CAP: **98122**
Comune: **Messina**

Provincia: **ME**

Nazione: **IT**

www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2018-12-14** (14 Dicembre 2018)

Numero documento: **FATTPA 36_18**

Importo totale documento: **507.52**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT02** (ritenuta persone giuridiche)

Importo ritenuta: **80.00**

Aliquota ritenuta (%): **20.00**

Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC01** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)

Aliquota contributo cassa (%): **4.00**

Importo contributo cassa: **16.00**

Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Giudizio Ipito Concetta / C.A.S. GdP Me**

Nrg. 4695/2017

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **400.00**

Valore totale: **400.00**

IVA (%): **22.00**

Soggetta a ritenuta: **SI**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **416.00**
Totale imposta: **91.52**
Esigibilità IVA: **D** (esigibilità differita)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)
Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-12-14** (14 Dicembre 2018)
Importo: **427.52**
Istituto finanziario: **POSTE ITALIANE**
Codice IBAN: **IT46L076011650001006682700**
Codice BIC: **BPIIITRRXXX**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **convenzione determ. compensi.PDF**
Descrizione: **importo fattura determinato in base a quanto previsto
nell'allegata dichiarazione di adesione**

www.fatturapa.gov.it

 Copia per uso formale statale/ufficiale



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO ASSICURAZIONE E SINISTRI

1330/L

Oggetto: Impegno spesa conferimento incarico legale avv. Giancarlo Platania – Giudice di Pace di Messina – Ipito Concetta/Consorzio Autostrade Siciliane.

DECRETO DIRIGENZIALE N. 1079 /DA del 11.12.2016

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso:

Che il Presidente del Consorzio per le Autostrade Siciliane ha conferito all'avv. Giancarlo Platania l'incarico di difendere e rappresentare il CAS nel contenzioso promosso da Ipito Concetta dinanzi al Giudice di Pace di Messina, rilasciando apposita procura alle liti che si allega al presente decreto sotto la lettera "A";

Che il legale di fiducia del Consorzio incaricato avv. Giancarlo Platania ha accettato, nell'ottica di contenimento dei costi relativi al contenzioso del Consorzio, il compenso ai minimi tabellari ridotti del 50% e pertanto € 507,52 comprensivo di IVA e CPA, come da nota che si allega al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "B".

Vista la deliberazione n° 4/AS del 5/05/2017 di adozione del bilancio consortile 2017/2019 approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con DDG n° 994/S3 del 25/05/2017;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 367/DG del 28.12.2016, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere** atto del conferimento dell'incarico all'avv. Giancarlo Platania, c.f. PLTCGR82E10F158N, di rappresentare e difendere il Consorzio nel contenzioso promosso da Ipito Concetta dinanzi al Giudice di Pace di Messina;
- **Impegnare** la complessiva somma di € 507,52, compresa IVA, sul capitolo 42 del corrente esercizio finanziario che presenta la relativa disponibilità;
- **Dare** atto che eventuali spese anticipate in nome e per conto del Consorzio saranno successivamente impegnate, previa rendicontazione debitamente documentata, con separato provvedimento.
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Dirigente Amministrativo
Antonino Caminiti*

*Il Dirigente Generale
Salvatore Pirrone*



N. 493/19
N. 4695/17 R.A.C.
N. 4753/18 Crem.
N. Rep.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Messina, Avv. Antonella Sidoti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al R.G. n. 4695/17, promossa con atto di citazione notificato in data 20 ottobre 2017, introitata a sentenza il 13 aprile 2018 e pendente

TRA

IPITO CONCETTA nata a Messina il 30.07.1986, residente in Spadafora, Via Manzoni n. 18 G, elettivamente domiciliata in Spadafora, Via Manzoni n. 13, presso lo studio dell'Avv. Caterina Federico, dalla quale è rappresentata e difesa per mandato a margine dell'atto di citazione C.F. PTICCT86L70F158D

attrice

CONTRO

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del presidente pro-tempore, Faraci Rosario, con sede in Messina, C/da Scoppo, elettivamente domiciliato in Messina, Via F. Faranda n. 4, presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Platania, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta C.F. 01962420830

convenuto

OGGETTO: risarcimento danni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 20.10.17 la sig.ra Ipito Concetta conveniva in giudizio il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro-tempore, lamentando che in data 25.06.13, alle ore 10,50 circa, mentre la propria autovettura, Smart Coupè, targata BP645EA, condotta dal sig. Ipito Giuseppe, percorreva l'autostrada A/20 con direzione Messina-Palermo, uscendo dalla galleria Telegrafo, in fase di sorpasso, veniva colpita da un oggetto non identificato, tipo un copricerchio, sollevato in aria da un tir che la precedeva; che il conducente, giunto al casello, chiedeva l'intervento degli operatori del

Consorzio, i quali redigevano apposito verbale; che a causa dell'urto l'autovettura subiva danni per complessivi euro 488,00 come da fattura n. 81/14 depositata agli atti; che nonostante la lettera di messa in mora inviata in data 01.07.13, il Consorzio per le Autostrade Siciliane non provvedeva al risarcimento dei danni subiti dall'attrice; che essendo pacifica la responsabilità dell'Ente convenuto, essendo quest'ultimo tenuto a garantire la sicurezza stradale e a curare la manutenzione nonché a rimuovere tutti gli ostacoli presenti sul tratto autostradale, chiedeva che venisse, innanzitutto, affermata la responsabilità dell'ente convenuto per i danni subiti e che le venisse corrisposta la complessiva somma di euro 488,00, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese e compensi di causa, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.

In via istruttoria chiedeva l'ammissione di prova testimoniale sulle circostanze articolate e produceva copia della lettera di messa in mora e copia della fattura n. 81/14 del 29.07.14.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 10.01.18 si costituiva il Consorzio per le Autostrade Siciliane, il quale contestava l'addebito di responsabilità ex art. 2051 c.c. essendosi trattato, nel caso di specie, di "caso fortuito" non ascrivibile a un comportamento negligente dell'ente convenuto, era, infatti, ragionevole ipotizzare che il copricerchio fosse stato perso da un altro veicolo transitato poco prima del veicolo dell'attrice con esclusione di responsabilità del Consorzio, contestava, inoltre, l'ammontare richiesto a titolo di risarcimento in quanto eccessivo e non provato e chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese e compensi di causa.

All'udienza di comparizione delle parti fissata per il 12.01.18 la causa veniva rinviata per il tentativo obbligatorio di conciliazione e per gli adempimenti di cui all'art. 320 c.p.c. all'udienza del 15.02.18, nella quale veniva ammessa la prova testimoniale richiesta dall'attrice e all'udienza del 23.03.18 veniva sentito il teste Ipito Giuseppe, la causa veniva, dunque, rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 13.04.18, dove veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda proposta dall'attrice è infondata e va rigettata.

Secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. si applica anche in tema di danni sofferti dagli utenti per la cattiva ed omessa manutenzione delle autostrade da parte dei concessionari, in ragione del particolare rapporto con la cosa che

ad essi deriva dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulle medesime, salvo che dalla responsabilità presunta a loro carico i concessionari si liberino fornendo la prova del “caso fortuito”, consistente non già nella dimostrazione dell’interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia (ivi compreso il fatto del danneggiato o del terzo), bensì, anche dalla dimostrazione di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa, in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, di vigilanza e manutenzione su di essi gravanti in base a specifiche disposizioni normative e già del principio generale del “neminem ledere” (Cass. Civ. n. 2308/07).

Nel caso di specie, sebbene l’attrice abbia fornito la prova sia della presenza dell’oggetto non identificato tipo “copricerchio” sulla sede autostradale percorsa (teste Ipito Giuseppe all’udienza del 23.03.18: “...sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto alla data del sinistro ero alla guida dell’automobile Smart di proprietà di mia sorella Ipito Concetta. Confermo che mentre percorrevo l’autostrada con direzione Palermo, uscendo dalla galleria Telegafo, in fase di sorpasso, un oggetto non identificato veniva sollevato dalla carreggiata dal camion che mi precedeva e andava a colpire l’automobile sembrava qualcosa tipo copricerchio. Preciso che non so se l’oggetto si trovasse già sulla carreggiata o se è stato perso dal camion che mi precedeva. Dopo la nostra segnalazione gli operatori del CAS si recavano sui luoghi prendendo l’autostrada al casello di Villafranca uscendo a Messina Boccella ma nulla rinvenivano sulla carreggiata. Preciso che infine gli operatori intervenuti al rientro redigevano relativo verbale”) che del nesso causale tra lo stesso e i danni subiti, non ha, tuttavia, provato che tra l’insorgere dell’insidia (copricerchio sulla carreggiata) ed il sinistro fosse inutilmente trascorso quel lasso di tempo ragionevolmente necessario per rimuovere o segnalare il pericolo, dovendosi l’evento dannoso ritenersi riconducibile al “caso fortuito” non addebitabile al Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Né è ipotizzabile una responsabilità ex art. 2043 c.c. non essendo stata dimostrata la colpa dell’ente convenuto sia sotto il profilo dell’imprevedibilità che dell’inevitabilità in relazione all’intrinseca pericolosità della cosa.

Alla luce di tutto ciò non resta che rigettare la domanda proposta dall’attrice e, vista la peculiarità della vicenda, disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Messina, dr.ssa Antonella Sidoti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra **Ipito Concetta** contro il **Consorzio per le Autostrade Siciliane**, così provvede:

- 1) rigetta la domanda proposta dall'attrice;
 - 2) compensa, interamente, tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso, oggi 13 aprile 2018 in Messina.

Il Giudice di Pace
Avv. Antonella Sidoti
